Criteri per la concessione dei contributi di cui all'art. 2 comma 2 lettera b) del DPCM Ripartizione delle risorse del <<Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità >> per l'anno 2017, di cui all'art. 5 bis comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2013 n. 93 convertito nella legge 15 ottobre 2013 n. 119" pari a complessivi € 563.177,00, da destinarsi ai Centri antiviolenza e alla Case rifugio esistenti nel territorio toscano.

1. OBIETTIVI

1.1 I contributi verranno concessi per supportare, anche in un'ottica di avvio di un percorso verso un sistema di gestione della qualità diretto al miglioramento continuo del sistema e dei servizi erogati, la funzionalità dei Centri Antiviolenza e delle Case Rifugio;

2. AMMONTARE DEL FINANZIAMENTO

2.1 Per il finanziamento dei Centri Antiviolenza e delle Case Rifugio esistenti sul territorio toscano le risorse messe a disposizione ammontano a complessivi € 563.177,00 per l'annualità 2019.

3. SOGGETTI AMMISSIBILI

3.1 I contributi saranno erogati ai soggetti pubblici e/o privati titolari di Centri Antiviolenza e di Case Rifugio che risultino attualmente attivi e tali da almeno 6 mesi al 31/12/2017 (considerato che si tratta delle risorse nazionali afferenti al 2017), e in possesso dei requisiti di cui all'Intesa Stato-Regioni del 27/11/2014 e rilevati nel sistema regionale (attestato sia attraverso la trasmissione di apposita scheda rilevazione servizi, sia attraverso l'inserimento dati nell'applicativo VGRT dell'Osservatorio Sociale Regionale).

4. RIPARTIZIONE DELLE RISORSE

- 4.1 Per quanto riguarda i Centri Antiviolenza di cui al punto 3.1 le risorse saranno ripartite: per il 30% in parti uguali per tutti e per il 70% in base al numero degli accessi registrati dall'Osservatorio Sociale Regionale sulla violenza di genere.
- 4.2 Per quanto riguarda le Case Rifugio di cui al punto 3.1 le risorse saranno ripartite sui seguenti dati rilevati dall'Osservatorio Sociale Regionale sulla violenza di genere per il 30% in base ai posti letto totali e per il 70% in base alle presenze in casa rifugio.
- 4.3 I contributi saranno erogati per tutti i Centri Antiviolenza e le Case Rifugio presenti sul territorio regionale che presenteranno domanda nei tempi e con le modalità di cui al successivo punto 7 purché siano rispettate le condizioni di cui al punto 3.1 e per ciascun Centro Antiviolenza e Casa Rifugio sarà erogato un solo contributo.

5. AMMISSIBILITA' DELLE SPESE

- 5.1 Saranno considerate ammissibili le seguenti tipologie di spesa sostenute nell'anno 2019:
- Spese di retribuzione e formazione di personale specializzato e/o di supporto alla struttura;
- Spese per beni e servizi e attrezzature (materiali di consumo, tinteggiatura, manutenzione, mobili, ecc.);
- Spese di gestione del centro (utenze quali acqua, luce, riscaldamento, telefono, affitto, ecc);
- Spese per l'ospitalità delle donne che devono essere allontanate dalla propria abitazione (acquisto vestiti, generi alimentari, trasporti, ecc.)
- 5.2 Saranno considerate inammissibili le seguenti tipologie di spesa:
- spese di personale a qualunque titolo di dipendenti pubblici;
- spese per oneri finanziari (interessi passivi e sopravvenienze passive);
- acquisto di veicoli, beni immobili e terreni;
- l'ammontare dell'IVA che può essere messa in detrazione;
- ogni altra spesa non adeguatamente motivata e documentata.

5.3 Tutti i documenti di spesa dovranno essere conformi alle disposizioni di legge, quietanzati, emessi a nome del soggetto beneficiario del contributo e dovranno riferirsi a spese sostenute nel 2019.

6. MONITORAGGIO

6.1 I soggetti destinatari dei finanziamenti per i Centri Antiviolenza e le Case Rifugio, dovranno garantire il monitoraggio semestrale, oltre che dell'impiego delle risorse, anche quello degli interventi, secondo schede di rilevazione messe a disposizione dalla Regione Toscana anche alla luce delle richieste che saranno definite dal DPO, con particolare riferimento a quanto previsto dall'articolo 3 comma 6 del DPCM 01/12/2017 "Ripartizione delle risorse del <<Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità >> per l'anno 2017, di cui all' art. 5 bis comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2013 n. 93 convertito nella legge 15 ottobre 2013 n. 119".

7. DOMANDA

- 7.1 I soggetti interessati di cui al punto 3 dovranno presentare richiesta di contributo, pena la revoca dello stesso, compilando apposita modulistica, entro il 31/12/2018.
- 7.2 Unitamente alla domanda, pena la revoca, dovrà essere presentata dichiarazione sostitutiva di notorietà relativa al possesso dei requisiti di cui all'Intesa 27/11/2014 redatta secondo la modulistica predisposta dalla Regione Toscana;
- 7.3 La domanda sarà considerata inammissibile se presentata da soggetti diversi da quelli legittimati così come individuati nel punto 3.1.

8. REVOCA DEI CONTRIBUTI

8.1 I contributi erogati saranno revocati totalmente qualora i soggetti beneficiari non presentino domanda di cui al punto 7.1 e qualora non rispettino quanto previsto al precedente punto 6.1 secondo i tempi le modalità previste dalla Regione Toscana e parzialmente per minori spese sostenute.